

N. 4/2026 LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Ragusa, Sezione Fallimentare Ufficio di Ragusa, composto dai magistrati

Dott. Massimo Pulvirenti
Dott. Claudio Maggioni
Dott. Giovanni Giampiccolo

Presidente
Giudice
Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento n. 21/2026 r.g.
promosso su istanza del debitore

_____), assistita dall'avv. LUCA CALÒ

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 20.2.2026;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza;

ritenuto che parte ricorrente versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad oltre € 127.000,00 complessivi, a fronte della percezione di un retribuzione mensile media pari a circa € 1.700,00); (il coniuge percepisce una retribuzione di € 648,00 mensili in



atto assorbita dal pagamento di prestiti personali di € 352+217,83; la rata di € 217,83 cesserà nel luglio 2026 e dovrà tenersene conto);

che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dalla predetta retribuzione o poco più, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale l'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

che nella relazione sono indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; la relazione contiene inoltre l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

ritenuto che il gestore ha indicato la spesa corrente necessaria al proprio sostentamento in € 1.000,00 mensili; sicchè appare destinabile ai creditori la quota di € 700,00 circa mensili;

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento di parte ricorrente e dei componenti della sua famiglia va comunque rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI); al riguardo si terrà conto delle spese mediche necessarie, previa adeguata istruttoria e raccolta di informazioni; saranno inoltre valutate anche le spese di procedura e la corretta applicazione della disciplina della prededuzione;

che va in ogni caso considerato che il criterio da seguire, ai fini di stabilire l'attivo non compreso nella liquidazione, è quello di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, ex art. 268 comma 4 CCII;

che il debitore offre ai creditori utilità future, ovvero quote di reddito della propria retribuzione, per la durata di tre anni, in entità tale da coprire e superare le spese di procedura;

che la liquidazione controllata ha una durata minima di tre anni, ex art. 272 CCII; che l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, ma comunque decorsi tre anni dalla sua apertura;

che l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19 prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria anche dopo l'esdebitazione, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che una volta dichiarata l'esdebitazione, la



liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

che sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 272 comma 3 bis CCII);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

che le cessioni del quinto in essere vanno sospese, trattandosi di reddito futuro da mettere a disposizione dei creditori in via concorsuale;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

ritenuto altresì opportuno far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

visto l'art. 270 CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], CF [REDACTED], con domicilio in VIA COSIMO DEL FANTE 16 MILANO;

nomina

il dott. **Giovanni Giampiccolo** Giudice Delegato per la procedura

nomina

liquidatore il dott. Alessandro Barone

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna



ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. d) CCII; ad eccezione
ordina la sospensione delle cessione del quinto

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;
Così deciso in Ragusa il 06/03/2026

Il Giudice estensore
Giovanni Giampiccolo

Il Presidente
Massimo Pulvirenti

